

COMUNE DI REMANZACCO

NOTA INTEGRATIVA

Indice

- 1. Presupposti normativi e di prassi*
- 2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Remanzacco*
- 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Remanzacco*
- 4. I criteri di valutazione applicati*
- 5. Le operazioni infragruppo*
- 6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento*
- 7. Crediti e debiti superiori a cinque anni*
- 8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie*
- 9. Ratei, risconti e altri accantonamenti*
- 10. Interessi e altri oneri finanziari*
- 11. Gestione straordinaria*
- 12. Compensi amministratori e sindaci*
- 13. Strumenti derivati*
- 14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo*

1.Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nell'agosto 2014.*

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.**

Il Comune di Remanzacco è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Remanzacco riferito all'esercizio 2016.

Per l'anno 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 24/10/2016 ad oggetto “*INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016*”, il Comune di Remanzacco ha:

- definito il Gruppo Amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento per l'anno 2016;
- approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2016.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Remanzacco

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 30 marzo 2016.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Remanzacco ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 24/10/2016 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con note del 14.11.2016, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 24/10/2016 sopraccitata e le linee guida, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo.

3. La composizione del Gruppo Comune di Remanzacco

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Remanzacco al 31.12.2016 si compone, **oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:**

Organismo partecipato	% posseduta	Capogruppo intermedia
Enti strumentali partecipati		
CATO Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli	0,896%	NO
Società partecipate		
A & T 2000 s.p.a S.p.A.	2,983%	NO
ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.	8,98%	NO
COOPERATIVE RIUNITE DI ZIRACCO E REMANZACCO Soc. Coop. a r.l.	Quota di partecipazione	NO

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Metodo di consolidamento	Spese di personale complessiva	Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie ripianate negli ultimi tre anni	% ricavi del Comune su ricavi propri
Società partecipate						
A & T S.p.A.	P.tta G. Marconi 3, Codroipo (UD) – CS: € 972.737,00 i.v.	2,98%	Proporzionale	€ 1.682.787,00	nessuna	2,50%
ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.	Viale Duca degli Abruzzi 1, Cividale del Friuli (UD) – CS: € 2.000.000 i.v.	8,98%	Proporzionale	€ 1.646.073,00	nessuna	0,12%

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Remanzacco, non fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società:

- **CATO Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli** – partecipazione irrilevante;
- **COOPERATIVE RIUNITE DI ZIRACCO E REMANZACCO Soc. Coop. a r.l.** – partecipazione irrilevante

Si riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011:

Ragione sociale	Funzioni attribuite e attività svolte	% di partecipazione del Comune	Riferimenti	Durata dell’impegno	Classificazione	Metodo di consolidamento	Missione bilancio
A&T 2000 S.P.A.	Gestione del servizio smaltimento rifiuti	2,983%	art.11 - quinqes comma 2 d. lgs. 118/2011	2030	Società partecipata	proporzionale	9
ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.	Gestione servizi di captazione, distribuzione acqua potabile e trattamento reflui	8,980%	art.11 - quinqes comma 2 d. lgs. 118/2011	2052	Società partecipata	proporzionale	9

4. I criteri di valutazione applicati

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

5. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Remanzacco, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2016 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle operazioni infragruppo.

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2016, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con nota del 14.11.2016.

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di Remanzacco, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elusione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta. I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo.

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Remanzacco, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata non coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.

Si fa presente che le differenze di consolidamento vengono allocate per prassi professionale nel conto “Utili (perdite) a nuovo”.

La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni dell'ente capogruppo negli enti strumentali e nelle società appartenenti al perimetro di consolidamento è pertanto pari ad euro 1.375.851 e viene rilevato nelle Riserve di Capitale.

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

7. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

	Crediti > 5 anni	Debiti > 5 anni
A & T S.p.A.	0 €	275.912 €
ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.	34.020 €	554.225 €
Comune di Remanzacco	€ 1.363.900,28	€ 6.336.784,39

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

Il Comune ha rilevato risconti passivi, relativi per € 1.726.012,18 ai contributi agli investimenti da P.A. e per € 18.386,00 ad altri risconti passivi.

A & T S.p.A. indica i seguenti dati:

Descrizione	SALDO 31/12/2016	SALDO 31/12/2015	VARIAZIONE
Risconti attivi:			
Assicurazioni	47.631,00	49.348,00	-1.717,00
Abbonamenti a riviste e quotidiani	677,00	1.266,00	-589,00
Canoni utilizzo macch. elettron. d'ufficio	176,00	176,00	
Servizi informativi e CED	6.952,00	9.190,00	-2.238,00
Altri costi industriali	115,00		115,00
Spese per fidejussioni	55.031,00	65.171,00	-10.140,00
Tasse di circolazione	85,00	85,00	
TOTALE	110.667,00	125.236,00	-14.569,00

Descrizione	SALDO 31/12/2016	SALDO 31/12/2015	VARIAZIONE
Ratei passivi			
Interessi passivi	241,00	284,00	-43,00
Risconti passivi			
Proventi da terzi	3.480,00	11.530,00	-8.050,00
TOTALE	3.721,00	11.814,00	-8.093,00

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. indica i seguenti dati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	oltre 5 anni
Ratei attivi:						
ricavi s.i.i.	1.484.925	337.519	1.822.444	1.822.444	-	-
contributo regionale	14.742	(7.371)	7.371	7.371	-	-
Risconti attivi:						
oneri servizio reflue	417.633	(52.204)	365.429	52.204	208.817	104.408
assicurazioni	6.351	1.955	8.306	8.306	-	-
altri	6.639	4.046	10.685	10.685	-	-

Gli "oneri servizio reflue" iscritti tra i risconti attivi corrispondono a maggiori oneri, per rimborso mutui relativi a impianti di fognatura e depurazione in concessione rispetto alla media determinata all'atto degli impegni assunti con i contratti di servizio, liquidati ai comuni fino al 2008, ripartiti sulla base della durata residua del contratto di servizio (31.12.2023). Dall'entrata in vigore (2009) della convenzione tra AATO e Acquedotto Poiana spa per la gestione del servizio idrico integrato e delle nuove previsioni legislative che regolano i rapporti economico-finanziari tra gestore e comuni, essendo stato riconosciuto il principio di cassa nell'imputazione a bilancio di tali costi e venuto meno, di conseguenza, il significato della posta in oggetto, si provvede annualmente al suo abbattimento.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	oltre 5 anni
Ratei passivi:						
oneri servizio reflue	188.439	(23.555)	164.884	23.555	94.219	47.110
altri	19.948	14.212	34.160	34.160	-	-
Risconti passivi:						
contributi in conto impianti	134.972	44.991	179.963	-	179.963	-

Gli "oneri servizio reflue" iscritti tra i ratei passivi corrispondono a maggiori oneri, per rimborso mutui relativi a impianti di fognatura e depurazione in concessione rispetto alla media determinata all'atto degli impegni assunti con i contratti di servizio, di competenza di esercizio, ma liquidabili ai comuni in periodi successivi al 2008. Dall'entrata in vigore (2009) della convenzione tra AATO e Acquedotto Poiana spa per la gestione del servizio idrico integrato e delle nuove previsioni legislative che regolano i rapporti economico-finanziari tra gestore e comuni, essendo stato riconosciuto il principio di cassa nell'imputazione a bilancio di tali costi e venuto meno, di conseguenza, il significato della posta in oggetto, si provvede annualmente al suo abbattimento.

I contributi in conto impianti già incassati o appostati in bilancio, contabilizzati per complessivi € 179.963, sono aumentati di € 44.991, saldo tra la ripresa economica a parziale compensazione dei costi di acquisto dei relativi cespiti per € 89.981 e l'iscrizione a bilancio di contributi regionali concessi per € 134.972.

La voce "altri accantonamenti" è determinata integralmente dal saldo indicato nel Conto economico del Comune di Remanzacco.

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

La suddivisione degli interessi passivi è la seguente:

	Comune di Remanzacco	A & T S.p.A.	ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.
<i>Interessi su prestiti obbligazionari</i>			
<i>Interessi su debiti verso soci da finanziamenti</i>			
<i>Interessi su debiti verso altri finanziatori (fra cui CDDPP)</i>	432.421		
<i>Interessi su debiti verso banche e tesoriere entro i 12 mesi</i>		1.072	
<i>Interessi su debiti verso banche oltre i 12 mesi</i>		64.381	6.701
<i>Interessi su debiti verso controllanti</i>			
<i>Interessi su debiti verso controllate</i>			
<i>Interessi su debiti verso partecipate</i>			
<i>Interessi su debiti verso altri soggetti</i>			
<i>Interessi su debiti verso fornitori</i>			
<i>Altri</i>		6.687	2.203
<i>totale interessi passivi</i>	432.421	72.140	8.904

11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo

Proventi ed oneri straordinari

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. indica i seguenti dati:

Si riporta la composizione e le variazioni degli oneri diversi di gestione:

descrizione	31/12/2016	31/12/2015	variazioni
Spese di funzionamento Consulta d'Ambito	71.308	-	71.308
Canoni demaniali	62.755	62.246	509
Imposte e tasse	27.486	28.366	(880)
Contributi e quote associative	4.480	4.294	186
Perdite su crediti	-	44.079	(44.079)
Minusvalenze da alienazioni cespiti	869	1.202	(333)
Spese varie	37.841	32.619	5.222
Oneri di perequazione (UI1)	45.587	46.222	(635)
Oneri straordinari o non ricorrenti (ex classe E c.e.)	81.720	81.626	94
Totale	332.046	300.654	31.392

Per effetto della soppressione della parte straordinaria di bilancio risultano iscritti ex oneri straordinari per 81.720 euro di cui 52.204 euro relativi all'abbattimento di risconti attivi (cfr. commento risconti attivi).

Si riporta la composizione e le variazioni degli altri ricavi e proventi:

descrizione	31/12/2016	31/12/2015	variazioni
Vari	332.393	366.416	(34.024)
Contributi in conto esercizio	-	6.850	(6.850)
Proventi straordinari o non ricorrenti (ex classe E c.e.)	23.580	84.518	(60.937)
Totale	355.973	457.784	(101.811)

Alla voce Vari risultano iscritti i ricavi per prestazioni standard di sportello, rimborsi servizio letture e fatturazione, assicurazione perdite occulte, forniture bocche antincendio, rilascio autorizzazioni allo scarico, indennizzi assicurativi e altri residuali.

Per effetto della soppressione della parte straordinaria di bilancio risultano iscritti ex proventi straordinari per 23.580 euro di cui 23.555 euro relativi all'abbattimento di ratei passivi (cfr. commento ratei passivi)

12. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

I componenti dell'Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell'ente. Il compenso del Revisore Unico del Comune di Remanzacco è stato stabilito nella delibera di C.C. n. 33 del 09/09/2015.

Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

Il Comune, come da comunicazione CONSOC, non ha nessun membro del CDA designato.

Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio a quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento.

A & T S.p.A. indica i seguenti dati:

Compensi amministratori	20.359,00
Compensi collegio sindacale	15.589,00
Compensi componenti OdV	8.840,00

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. indica i seguenti dati:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

(rif. Art 2427, primo comma, n. 16 C.C.)

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.

Descrizione	Amministratore unico	Collegio sindacale
Compensi	29.500	23.920

Per il disposto dell'art. 2427, c. 1, n. 16-bis) del Codice Civile si segnala che non sono state corrisposte altre somme per la revisione legale dei conti annuali o per altri servizi di verifica o di consulenza fiscale.

13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.

Le società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti derivati.

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:

CED B7 - Costi per servizi	0	16299	Elisione Ricavi Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2444	0	Elisione Ricavi Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
CEA A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13855	0	Elisione Ricavi Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
SPD CII4<12 - Crediti v/ CONTROLLANTI < 12 mesi	0	1168	Elisione Crediti Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	279	Elisione Crediti Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
SPA D14<12 - Altri debiti < 12 mesi	162	0	Elisione Crediti Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi	1285	0	Elisione Crediti Infragruppo A&T 2000 SpA-Comune
CED B7 - Costi per servizi	0	361	Elisione Costi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
CEA B8 - Costi per godimento di beni di terzi	0	11892	Elisione Costi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40	0	Elisione Costi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
CEA A5vari - Altri ricavi e proventi vari	12213	0	Elisione Costi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
SPD CII5<12 - Crediti v/ altri < 12 mesi	0	14726	Elisione Debiti Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi	14726	0	Elisione Debiti Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
CED B7 - Costi per servizi	0	838	Elisione Ricavi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
CEA A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	838	0	Elisione Ricavi Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi	0	3	Elisione Crediti Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune
SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi	3	0	Elisione Crediti Infragruppo Acq. Poiana SpA-Comune